

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Matteo Pronzini
Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione 16 febbraio 2017 n. 33.17

Contratto della vendita: necessaria una verifica indipendente delle condizioni per il conferimento dell'obbligatorietà generale

Signor deputato,

di seguito rispondiamo alle domande sottoposte, qui di seguito riportate.

1. Non ritiene opportuno che l'organismo che affronterà la richiesta di dichiarazione di obbligatorietà generale del contratto cantonale della vendita, con riferimento all'art. 11 della Legge federale, faccia capo a periti indipendenti?
2. Non ritiene che questa valutazione debba investire tutte le condizioni previste dagli articoli 1 e 2 della Legge federale, in particolare il fatto che i negozi che sono già firmatari di un proprio CCL (in particolare la grande distribuzione – COOP, Migros, etc.) possano essere considerati come sottoposti al CCL visto che, la loro non è un'adesione al CCL, ma una semplice dichiarazione di adesione nella misura in cui nei loro CCL aziendali rispetterebbero "condizioni equivalenti"?

L'art. 11 della legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956 (LOCCL) recita: *"L'autorità competente domanda, prima di decidere, il parere di periti indipendenti, eccetto che ciò appaia senz'altro superfluo. Essa può istituire una commissione permanente di periti, in parti, in particolare per accertare se le condizioni previste nell'articolo 2 numeri 1 e 2 sono adempiute"*.

L'autorità competente per il conferimento dell'obbligatorietà generale di un contratto collettivo di lavoro ha quindi, di principio, l'obbligo di domandare il parere di periti indipendenti qualora lo ritenesse necessario.

Il margine di apprezzamento concesso all'autorità competente per consultare tali periti indipendenti permette e anzi presuppone necessariamente una valutazione di caso in caso della specifica domanda di obbligatorietà generale dal profilo delle premesse legali richieste dalla LOCCL, in particolare per quanto attiene alle condizioni previste nell'articolo 2 numeri 1 e 2, che sono entrambe di carattere economico e che proprio per questo motivo sono state esplicitamente menzionate nell'articolo 11 LOCCL.

Infatti già il Messaggio 6552 del Consiglio federale del 29 gennaio 1954 sulla LOCCL (in Foglio federale 1954 125) indicava, nel commento all'allora art. 19, che una simile perizia sarebbe stata necessaria nella maggior parte dei casi per determinare se fossero adempiute le condizioni economiche del decreto di conferimento dell'obbligatorietà generale di cui all'attuale art. 2 numeri 1 e 2 LOCCL, mentre si sarebbe potuto generalmente farne a meno nella risoluzione delle questioni giuridiche relative ai quorum (art. 2 numero 3) e alle ulteriori condizioni di cui all'art. 2 numeri 4-7.

È vero che non è esclusa, in casi eccezionali, la possibilità per l'autorità competente decidente, a sua discrezione, di consultare periti indipendenti anche soltanto per la valutazione di una o più condizioni legali specifiche che non siano di carattere economico, come quella dei quorum e/o delle altre condizioni dei numeri 4-7 dell'art. 2, ma tale situazione non si è finora mai verificata né a livello federale né a livello cantonale. Non solo. L'art. 11 LOCCL non è finora mai stato applicato né dalla Confederazione né dal nostro Cantone, sia per quanto attiene alla domanda di periti indipendenti in genere - quindi per la valutazione sia delle condizioni di carattere economico sia delle altre condizioni, tra cui quella riguardante i quorum - sia per quanto attiene alla nomina di una commissione permanente di periti.

Nel caso particolare dell'esame dei quorum, rispettivamente di tutte le condizioni legali fissate nella LOCCL nell'ambito del conferimento dell'obbligatorietà generale al CCL del commercio al dettaglio, come richiesto nella presente interrogazione, l'autorità cantonale competente per l'emanazione del decreto di obbligatorietà generale - il Consiglio di Stato - non può né vuole certamente scostarsi da quell'imparzialità che ha sempre caratterizzato la sua valutazione di tali condizioni legali, ritenuto peraltro che il decreto cantonale di obbligatorietà generale sottostà in ogni caso alla ratifica, e quindi ad un controllo approfondito, da parte della Confederazione e per essa dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, attraverso la propria Segreteria di Stato dell'economia (SECO). Giova qui peraltro ricordare che negli ultimi anni la SECO, conscia dell'importanza della ricaduta degli effetti delle disposizioni di obbligatorietà generale dei CCL su interi rami economici e professioni, applica un controllo più severo e restrittivo delle condizioni legali di cui all'art. 2 LOCCL e di ogni passo procedurale previsto nell'ambito del conferimento dell'obbligatorietà generale.

Tutto ciò concorre indubbiamente a garantire obiettività e neutralità decisionali da parte del Consiglio di Stato in veste di autorità cantonale competente in materia, oltre che a sviluppare e ad approfondire la conoscenza e l'esperienza in questo sensibile ambito del diritto pubblico che influisce sull'economia privata.

Al momento dell'introduzione formale della domanda di obbligatorietà generale al CCL del commercio al dettaglio da parte delle parti contraenti, il Consiglio di Stato procederà quindi all'usuale esame delle summenzionate condizioni legali con l'indispensabile coinvolgimento della SECO, riservandosi comunque la facoltà di prendere eventuali ulteriori decisioni e misure che ritenesse appropriate nel caso specifico e secondo il margine di apprezzamento concessogli.

L'evasione del presente atto parlamentare ha causato un dispendio quantificabile in 3 ore lavorative.

Voglia gradire, signor deputato, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Paolo Beltraminelli

Il Cancelliere:



Arnoldo Coduri

Copia:

- Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch)
- Ufficio dell'ispettorato del lavoro (dfe-uil@ti.ch)
- Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (dfe-usml@ti.ch)